



COMUNE DI LUMEZZANE
Provincia di Brescia

Verbale di deliberazione della Giunta Comunale

OGGETTO: ACCORDO TRA IL COMUNE LUMEZZANE E IL COMUNE DI GUSSAGO PER L'UTILIZZO PER UNA PARTE DEL TEMPO DI LAVORO D'OBBLIGO, MEDIANTE CONVENZIONE (C.D. "SCAVALCO CONDIVISO") DEL DIRIGENTE DOTT. CLAUDIO BATTISTA. APPROVAZIONE SCHEMA DI CONVENZIONE E AUTORIZZAZIONE ALLA SOTTOSCRIZIONE. DICHIARAZIONE DI IMMEDIATA ESEGUIBILITA'

L'anno **duemilaventiquattro** addì **dodici**
del mese di **novembre** alle ore **19:00**
nella sala comunale delle adunanze della Giunta, previo invito di rito sono stati convocati i componenti della Giunta Comunale. Al momento della trattazione del presente punto all'OdG risultano:

		<i>Presente</i>	<i>Assente</i>
1.	Facchini Josehf Sindaco	X	
2.	Gnutti Claudio ViceSindaco	X	
3.	Facchinetti Lucio Assessore Anziano	X	
4.	Ferraro Rocco Assessore	X	
5.	Bugatti Anna Assessore	X	
6.	Ronchi Giulia Assessore	X	
	Totale	6	0

Con l'intervento e l'opera del Segretario Generale **Di Nardo Francesca**.

Verificato che gli Assessori intervenuti sono in numero legale, il Sindaco Sig. **Facchini Josehf** assume la presidenza, dichiara aperta la seduta e mette in discussione, per deliberare, l'argomento indicato in oggetto.

COMUNE DI LUMEZZANE
Provincia di BRESCIA

OGGETTO: ACCORDO TRA IL COMUNE LUMEZZANE E IL COMUNE DI GUSSAGO PER L'UTILIZZO PER UNA PARTE DEL TEMPO DI LAVORO D'OBBLIGO, MEDIANTE CONVENZIONE (C.D. "SCAVALCO CONDIVISO") DEL DIRIGENTE DOTT. CLAUDIO BATTISTA. APPROVAZIONE SCHEMA DI CONVENZIONE E AUTORIZZAZIONE ALLA SOTTOSCRIZIONE. DICHIARAZIONE DI IMMEDIATA ESEGUIBILITA'

LA GIUNTA COMUNALE

Udita la relazione illustrativa del proponente;

Vista l'allegata proposta di deliberazione relativa all'oggetto;

Ritenuta la stessa meritevole di approvazione integrale senza modificazioni;

Visti gli allegati pareri resi, ai sensi e per gli effetti dell'art. 49 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, in ordine alla regolarità tecnica ed alla regolarità contabile del provvedimento in adozione;

Richiamato l'art. 48 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267;

Richiamato altresì l'art. 107, commi 1 e 2 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267;

Con votazione favorevole unanime palese,

d e l i b e r a

di approvare l'allegata proposta di deliberazione, parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;

di dare atto che costituiscono allegati della proposta di deliberazione:

- parere tecnico;
- parere contabile;

Successivamente la Giunta Comunale, con separata e favorevole votazione unanime

d e l i b e r a

di dichiarare il presente provvedimento immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma quarto, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267.

Settore: Ambito del Segretario Generale
Servizio: Risorse Umane
Proponente: Sindaco Facchini Josehf
Dirigente: Di Nardo Francesca

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE ALLA GIUNTA COMUNALE

OGGETTO: ACCORDO TRA IL COMUNE LUMEZZANE E IL COMUNE DI GUSSAGO PER L'UTILIZZO PER UNA PARTE DEL TEMPO DI LAVORO D'OBBLIGO, MEDIANTE CONVENZIONE (C.D. "SCAVALCO CONDIVISO") DEL DIRIGENTE DOTT. CLAUDIO BATTISTA. APPROVAZIONE SCHEMA DI CONVENZIONE E AUTORIZZAZIONE ALLA SOTTOSCRIZIONE. DICHIARAZIONE DI IMMEDIATA ESEGUIBILITA'

LA GIUNTA COMUNALE

Udita la relazione illustrativa del proponente;

Richiamati:

- ✓ lo Statuto Comunale, approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 79 del 10/10/1991 e modificato, da ultimo con deliberazione di Consiglio Comunale n. 55 del 29/09/2022;
- ✓ la Deliberazione consiliare n. 51 del 30/11/2023, con la quale è stato approvato il Documento Unico di Programmazione 2024/2026;
- ✓ la deliberazione consiliare n. 60 del 21/12/2023 con la quale è stato approvato il Bilancio di Previsione finanziario 2024-2026;
- ✓ la delibera di Giunta Comunale n. 156 del 28/12/2023 relativa all'approvazione del Piano Esecutivo di Gestione 2024-2026;
- ✓ la delibera di Giunta comunale n. 13 del 13/02/2022, come integrata dalla deliberazione di Giunta comunale n. 22 del 05/03/2024, di approvazione il Piano Integrato di Attività e Organizzazione del Comune di Lumezzane;

Richiamata la deliberazione di Giunta comunale R.V. numero 48 in data 20/10/2020, esecutiva ai sensi di legge avente ad oggetto "*Individuazione delle strutture e sinossi delle loro funzioni strategiche e attribuzioni organizzative (disegno organizzativo di cui alla deliberazione di Giunta comunale R.V. numero 71 del 29/05/2020)*";

Preso atto che:

- ✓ Con lettera a mezzo PEC in data 25/06/2024, assunta al protocollo generale dell'Ente in pari data al numero 0029509, con la quale il dirigente del Settore Finanziario, Dott. Roberto Savelli, ha comunicato la cessazione dal servizio per pensionamento a decorrere dal 01/12/2024;
- ✓ Che la copertura del posto dirigenziale assume per il Comune di Lumezzane rilevanza prioritaria ed urgente, al fine di evitare l'interruzione delle attività dei servizi comunali e consentire l'ordinario e regolare svolgimento dell'esercizio dell'attività amministrativa dell'Ente;
- ✓ Che pertanto, nelle more dell'espletamento delle procedure finalizzate alla copertura della posizione dirigenziale resasi vacante e/o della definizione di un diverso assetto

organizzativo, si è reso necessario assicurarne la temporanea copertura, mediante il ricorso allo strumento dello “scavalco condiviso” del Dott. Claudio Battista, dirigente dell'Area Finanziaria presso il Comune di Gussago;

Richiamato il quadro normativo di riferimento, costituito, in particolare:

- ✓ dall'articolo 30, comma 2-sexies del D.Lgs.30/03/2001 n.165: “Le pubbliche amministrazioni, per motivate esigenze organizzative, risultanti dai documenti di programmazione previsti all'articolo 6, possono utilizzare in assegnazione temporanea, con le modalità previste dai rispettivi ordinamenti, personale di altre amministrazioni per un periodo non superiore a tre anni, fermo restando quanto già previsto da norme speciali sulla materia, nonché il regime di spesa eventualmente previsto da tali norme e dal presente decreto.”
- ✓ dall'articolo 1 comma 124 della Legge 30/12/2018: “Al fine di soddisfare la migliore realizzazione dei servizi istituzionali e di conseguire una economica gestione delle risorse, gli enti locali possono utilizzare, con il consenso dei lavoratori interessati, personale assegnato da altri enti cui si applica il contratto collettivo nazionale di lavoro del comparto funzioni locali per periodi predeterminati e per una parte del tempo di lavoro d'obbligo, mediante convenzione e previo assenso dell'ente di appartenenza. La convenzione definisce, tra l'altro, il tempo di lavoro in assegnazione, nel rispetto del vincolo dell'orario settimanale d'obbligo, la ripartizione degli oneri finanziari e tutti gli altri aspetti utili per regolare il corretto utilizzo del lavoratore. Si applicano, ove compatibili, le disposizioni di cui all'articolo 14 del contratto collettivo nazionale di lavoro del comparto delle regioni e delle autonomie locali del 22 gennaio 2004”:
- ✓ dal C.C.N.L. Funzioni Locali, Area Dirigenza, sottoscritto in data 16/07/2024, il quale all'articolo 36 così dispone:
 - “1. Al fine di soddisfare la migliore realizzazione dei servizi istituzionali e di conseguire un'economica gestione delle risorse, gli enti possono utilizzare, con il consenso degli interessati, dirigenti assegnati da altri enti a cui si applica la presente sezione per periodi predeterminati, previa convenzione tra i due enti e con impegno di lavoro in favore di entrambi.
 2. La convenzione di cui al comma 1 può stabilire che il rapporto di lavoro del personale interessato continui ad essere amministrato dall'ente di provenienza, titolare del rapporto stesso, previa acquisizione dei necessari elementi di conoscenza da parte dell'ente di utilizzazione, con le modalità che dovranno essere stabilite nella medesima convenzione.
 3. L'ente titolare del rapporto di lavoro continua a corrispondere l'intero stipendio tabellare nei valori previsti dal CCNL oltre ad altre voci del trattamento fondamentale eventualmente spettanti; corrisponde inoltre, in ragione della prestazione lavorativa che continua ad essere resa presso tale ente, la retribuzione di posizione e di risultato, ferma la disciplina generale, correlandole, rispettivamente, alla posizione su cui è conferito l'incarico ed alla valutazione positiva di performance conseguita.
 4. L'ente utilizzatore corrisponde, in aggiunta a quanto previsto al comma 3, anche in deroga al valore massimo di cui all'art. 37 comma 6, un importo a titolo di retribuzione di posizione pari al 30% del valore economico della posizione su cui è conferito l'incarico presso tale ente. In base alla valutazione di performance conseguita, corrisponde inoltre, previa valutazione positiva, un importo a titolo di retribuzione di risultato, fino ad un massimo del 10% del valore economico della suddetta posizione.
 5. La convenzione di cui al comma 1 definisce la ripartizione tra i due enti degli oneri finanziari. Resta fermo che tutte le somme erogate a titolo di retribuzione di posizione e di risultato devono essere poste interamente a carico dei fondi di cui all'art. 57 del CCNL del 17.12.2020 (Disciplina Fondo retribuzione di posizione e di risultato) dei due enti.”
- ✓ dall'articolo 19 comma 2 del D.Lgs. 30/03/2001 n. 165: “Tutti gli incarichi di funzione dirigenziale nelle amministrazioni dello Stato, anche ad ordinamento autonomo, sono

conferiti secondo le disposizioni del presente articolo. Con il provvedimento di conferimento dell'incarico, ovvero con separato provvedimento del Presidente del Consiglio dei ministri o del Ministro competente per gli incarichi di cui al comma 3, sono individuati l'oggetto dell'incarico e gli obiettivi da conseguire, con riferimento alle priorità, ai piani e ai programmi definiti dall'organo di vertice nei propri atti di indirizzo e alle eventuali modifiche degli stessi che intervengano nel corso del rapporto, nonché la durata dell'incarico, che deve essere correlata agli obiettivi prefissati e che, comunque, non può essere inferiore a tre anni né eccedere il termine di cinque anni [...]"

Rilevato come la Corte dei Conti – Sezione Autonomie con Deliberazione numero 10/SEZAUT/2020/QMIG, abbia ribadito che l'istituto dello scavalco condiviso *“non può mai integrare la costituzione di un nuovo rapporto di impiego per la mancanza di un vincolo contrattuale diretto tra l'ente che si avvale delle prestazioni “a scavalco” ed il lavoratore, trattandosi di un modulo organizzativo di condivisione del personale fra amministrazioni pubbliche.... Si osserva che la finalità ordinamentale dell'istituto, ben delineata dall'art. 1, comma 124, della l. n. 145/2018, unitamente alla stessa temporaneità dell'utilizzo congiunto del personale, conducono ad escludere che il ricorso a tale modulo organizzativo possa costituire una elusione al divieto di assunzioni. Ipotesi, questa, che la disposizione di cui all'art. 9 citato riferisce al solo caso dei contratti di servizio con soggetti privati.*

Da ultimo, va rilevato come l'indirizzo espresso si ponga in linea di continuità con l'interpretazione enunciata da questa Sezione nella precedente deliberazione n. 23/SEZAUT/2016/QMIG (resa con riferimento alla diversa disciplina vincolistica di cui all'art. 9, comma 28, d.l. n. 78/2010), in cui si è affermato che l'istituto previsto dall'art. 14 del CCNL del 22 gennaio 2004 individua una modalità di utilizzo del dipendente pubblico da parte di più enti, per periodi predeterminati e per una parte del tempo di lavoro d'obbligo, senza che si possa configurare un autonomo rapporto di lavoro a tempo parziale, o un'assunzione.”

Visto l'allegato (Allegato “A”) schema di convenzione disciplinante, in conformità a quanto previsto dalle fonti citate, disciplinante le modalità di utilizzazione del dirigente individuato fra il Comune di Gussago (BS) e il Comune di Lumezzane la cui durata è fissata per il periodo di anni tre, ai sensi dell'art. 19 comma 2 del D.Lgs. n° 165/2001, decorrente dal 1° gennaio 2025 al 31/12/2027. In particolare, con specifico riferimento alle modalità di ripartizione della spesa, è previsto che il Comune di Lumezzane, nella qualità di Ente utilizzatore, provvederà a rimborsare al Comune di Gussago il 56% di tale retribuzione entro trenta giorni dalla trasmissione della richiesta con allegati i giustificativi di spesa;

Ritenuto, pertanto, di autorizzare il Sindaco alla sottoscrizione della citata convenzione, in nome e per conto del Comune di Lumezzane;

Ravvisata la propria competenza per il combinato disposto degli articoli 42 e 48 D.Lgs. 267/2000;

Acquisiti i pareri ai sensi dell'articolo 49 del D.Lgs. 267/2000, come riportati in allegato;

Dato atto che nella dichiarazione di regolarità tecnica del presente provvedimento è stata considerata la competenza dell'organo alla cui approvazione è sottoposta;

d e l i b e r a

Per le motivazioni riportate in premessa:

1. di fare ricorso, per le motivazioni in fatto e diritto sopra richiamate, al modulo organizzativo dello scavalco condiviso, di cui 30, comma 2-sexies del D.Lgs.30/03/2001 n.165, art.1 comma 124 della Legge 30/12/2018 e art.36 C.C.N.L. Funzioni Locali – Area Dirigenza, del Dott. Claudio Battista, dirigente dell'Area Finanziaria presso il Comune di Gussago;
2. di approvare lo schema di convenzione (Allegato A), la cui durata è fissata per il periodo di anni tre, ai sensi dell'art. 19 comma 2 del D.lgs. n° 165/2001, ai sensi dell'art. 19 comma 2 del D.Lgs. n° 165/2001, decorrente dal 1^a gennaio 2025 al 31/12/2027;
3. di precisare, con specifico riferimento alle modalità di ripartizione della spesa, che il Comune di Lumezzane, nella qualità di Ente utilizzatore, provvederà a rimborsare al Comune di Gussago il 56% di tale retribuzione entro trenta giorni dalla trasmissione della richiesta con allegati i giustificativi di spesa;
4. di autorizzare il Sindaco alla sottoscrizione della citata convenzione, in nome e per conto del Comune di Lumezzane;
5. di comunicare copia del presente provvedimento al Comune di Gussago (BS) per gli adempimenti di competenza;
6. di comunicare copia del presente provvedimento in "Amministrazione Trasparente", ai sensi dell'articolo 13 del D.Lgs. n. 33/2013 e s.m.i.
7. di proporre l'immediata eseguibilità della presente deliberazione, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 134 comma 4 del T.U.E.L. per procedere celermente agli adempimenti;
8. di comunicare copia della presente deliberazione in elenco ai Capigruppo consiliari ai sensi dell'art. 124 del D.Lgs. n. 267/2000 e s.m.i.

Letto il presente verbale, viene confermato e sottoscritto.

IL SINDACO
F.to Facchini Josef

IL SEGRETARIO GENERALE
F.to Di Nardo Francesca

Copia conforme all'originale in carta semplice per uso amministrativo

Reg. Pubbl.ni n. **1373**

Su attestazione del Messo Comunale, si certifica che il presente Verbale viene pubblicato all'Albo Pretorio informatico di questo Comune per 15 giorni consecutivi a partire **da oggi**.

Contemporaneamente viene:

- trasmessa in copia ai Capigruppo consiliari con prot. n. **47794**

Lumezzane, **14 novembre 2024**

IL SEGRETARIO GENERALE
F.to Di Nardo Francesca

Il sottoscritto Segretario Generale certifica che la suestesa deliberazione è stata pubblicata nelle forme di legge all'Albo Pretorio informatico del Comune e la stessa è divenuta **ESECUTIVA** ai sensi dell'art. 134, comma 3 del D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267.

Lumezzane, **09 dicembre 2024**

IL SEGRETARIO GENERALE
